

L'ASSESSORE  
PAOLA GAZZOLO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

**Agli Sportelli Unici comunali****Alle Strutture tecniche competenti in materia sismica****Al Comitato Tecnico Scientifico** regionale in materia sismica (art. 4, c.1 della L.R. n. 19/2008)**Ai componenti del Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico** (art. 4, c. 3 della L.R. n. 19/2008)**Ai rappresentanti degli operatori economici del settore**

p.c.

**ANCI Emilia-Romagna**

LORO SEDI

**Oggetto:** Indicazioni procedurali in seguito alla modifica all'art. 94 bis del Testo Unico di cui al DPR 380 del 2001, introdotta dall'art. 9-quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156.

Come è noto, l'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici") ha modificato gli artt. 65, 67 e 93 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e inserito nel medesimo decreto l'art. 94-bis "Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche".

Con deliberazioni del 31 maggio 2019, n. 828 e del 5 giugno 2019, n. 924 la Giunta regionale, in attuazione dell'art. 94-bis, comma 2, ha confermato l'operatività delle proprie deliberazioni n. 2272 del 2016<sup>(1)</sup> e n. 1661 del 2011<sup>(2)</sup> e ha individuato gli interventi di riparazione o interventi locali sulle costruzioni

<sup>1</sup> D.G.R. n. 2272 del 21 dicembre 2016 recante "Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008"

<sup>2</sup> D.G.R. n. 1661 del 2 novembre 2009 recante "Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso";

Viale della Fiera 8  
40121 Bolognatel 051.527.6929/6853  
fax 051.527.6990assterr@regione.emilia-romagna.it  
assterr@postacert.regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it



esistenti quali interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

Successivamente l'art. 9-quater della Legge 12 dicembre 2019, n. 156 (recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici") ha introdotto ulteriori modifiche al sopra richiamato art. 94-bis, con particolare riferimento agli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro collasso, (di seguito denominati "**edifici strategici**").

In particolare, secondo quanto ora stabilito all'art. 94-bis, comma 1, lettera a), numero 3., gli interventi relativi agli edifici strategici sono considerati "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità solo se (i medesimi edifici strategici) sono "situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)."

Tale disposizione statale di semplificazione opera direttamente nel nostro territorio, prevalendo sulla normativa regionale antecedente (nel caso specifico l'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico").

Di conseguenza, anche nella nostra regione gli interventi relativi agli edifici strategici **non sono soggetti ad autorizzazione sismica se ricadenti in Comuni a bassa sismicità (zona 3)**; l'avvio e la realizzazione dei relativi lavori sono subordinati al deposito presso lo Sportello unico comunale del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Tuttavia, in attesa della riforma della LR n. 19 del 2008 e al fine di garantire un comportamento omogeneo nel territorio regionale, **si dà l'indicazione alle Strutture tecniche competenti in materia sismica di svolgere il controllo sistematico su tali pratiche di deposito**, trattandosi di interventi riguardanti categorie di edifici e opere con destinazioni d'uso che rivestono notevole interesse per la collettività, in classe d'uso III e IV.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Paola Gazzolo  
Assessore